



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ROMEO, STEFANI, POTENTI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, PUCCIARELLI, SPELGATTI, TESTOR e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2022

Norme in materia di delinquenza minorile

ONOREVOLI SENATORI. - Un fenomeno di particolare allarme sociale e in continua espansione è quello delle cosiddette *baby gang*. L'allarme causato dalla criminalità organizzata minorile è dovuto non solo alla giovanissima età dei componenti dei gruppi, ma anche alla sensazione di pericolo e impotenza avvertita dalla popolazione, determinata in particolare dalla crescente aggressività con cui vengono perpetrati i crimini.

Per *baby gang* si intende un gruppo di soggetti minorenni costituito spontaneamente senza una formale affiliazione, che assume comportamenti devianti compiendo crimini di diversa natura, i cui componenti sono accomunati da un sentimento diffuso di rabbia che si sprigiona con particolare violenza nei confronti di persone o cose.

Il fenomeno delle *baby gang*, pur avendo punti di contatto col bullismo, è estremamente differente da quest'ultimo.

Le *baby gang* vanno, infatti, oltre il semplice bullismo: sono gruppi di adolescenti che agiscono in maniera organizzata e sistematica con un'emulazione della mafia, una finalità criminale caratterizzata da attacchi rapidi e violenti, nonché una struttura gerarchica e delle regole di condotta definite.

Ciò che invece le contraddistingue dalle organizzazioni criminali composte da adulti è la violenza gratuita che le caratterizza, a differenza di queste altre che agiscono con ferocia solo ove risulti utile ai propri interessi economici, a scopo intimidatorio o punitivo nell'ambito delle loro attività criminose, quali il traffico di stupefacenti e le estorsioni.

Il senso di appartenenza al gruppo, la sensazione di predominio nei confronti del prossimo, la convinzione che solo usando

violenza si possa « diventare qualcuno » fa sì che i minori appartenenti alle organizzazioni criminali siano accomunati da fierezza e orgoglio per gli attacchi compiuti, con conseguente mancanza di percezione del disvalore sociale delle azioni commesse.

Spesso anche nei casi di aggressione per rapina o estorsione, lo scopo principale dell'attacco della *baby gang* è generalmente lo sfogo della violenza e il messaggio di controllo del territorio espresso nei confronti delle persone presenti, del quartiere, della città e dell'intera comunità.

La violenza non è più un mezzo eventuale per rapinare o estorcere, ma diventa lo scopo dell'aggressione, mentre la *res* da sottrarre alla vittima (generalmente il denaro o lo *smartphone*), diviene solo il pretesto per compiere l'aggressione.

Nel nostro ordinamento la minore età è considerata causa di non imputabilità, graduata a seconda che il minore agente abbia compiuto o meno i quattordici anni (articoli 97 e 98 del codice penale).

Per il minore infraquattordicenne, difatti, l'esclusione dell'imputabilità è piena e assoluta. Pertanto, se l'autore del fatto criminoso è un ragazzo che non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, egli non potrà essere giudicato e punito, per una presunzione assoluta di incapacità. Per l'articolo 97 del codice penale infatti, « non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni ». Se, tuttavia, viene accertata dal giudice la pericolosità del minore non imputabile, questi potrà essere soggetto a una misura di sicurezza, provvedimento teso a evitare la reiterazione dei reati. Tale misura si concretizza in libertà vigilata oppure

ricovero in riformatorio. Diversa è la questione se il minore ha un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Egli sarà considerato giudicabile, ma il procedimento penale non avrà corso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, bensì innanzi al giudice naturale per le vicende riguardanti i minori, ossia il tribunale per i minorenni. L'articolo 98 del codice penale, infatti, al comma 1 espressamente stabilisce che « è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita ».

Sono applicate, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 223 a 227 del codice penale, con riguardo ai minori non imputabili, imputabili e delinquenti abituali, le quali prevedono il ricovero in un riformatorio giudiziario. Per ricovero in un riformatorio giudiziario (articolo 223 del codice penale) si intende una misura di sicurezza speciale detentiva per i minori, che non può avere durata inferiore a un anno.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, ha modificato l'applicabilità della suddetta misura, sostituita di fatto con il collocamento in comunità. Pertanto la misura di sicurezza di cui all'articolo 224 del codice penale viene ordinata solo quando sussiste il concreto pericolo che il minore commetta delitti con uso di armi o mezzi di violenza personale, o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale, ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. Qualora il fatto previsto dalla legge come delitto sia commesso da un minore di anni quattordici o di età compresa fra quattordici e diciotto anni, ma riconosciuto non imputabile, il giudice può ordinare il ricovero in riformatorio giudiziario, se egli è socialmente pericoloso, tenuto conto della gravità del fatto e delle condi-

zioni morali della famiglia. Per il principio di personalità della responsabilità penale i genitori non rispondono dei reati commessi dai figli, tuttavia sono civilmente responsabili del danno derivante dal fatto illecito cagionato dal figlio minore soggetto alla loro tutela e che coabita con essi (articolo 2048 del codice civile). Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 inserisce una serie di tutele processuali per il minore, complementari a quelle del codice, basandosi sui principi della finalità rieducativa e della minima offensività del procedimento, tese a un percorso di rieducazione, responsabilizzazione e reinserimento del minore che ha commesso un crimine.

Alla luce dell'emergenza sociale in atto, si rende necessaria la previsione di un modello di intervento educativo e morale contro il disagio minorile, e nello stesso tempo occorre trasmettere una percezione della giustizia che dia certezza sia alle vittime che ai *baby* criminali.

Le recenti modifiche operate con i cosiddetti pacchetti sicurezza al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, hanno dotato gli operatori di polizia di un utile strumento quale quello del Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Dasp) utilizzabile anche nei confronti dei minori sulla scorta delle previsioni contenute negli articoli 13 e 13-bis.

Nell'intenzione di intensificare la via della prevenzione si propone di utilizzare, anche nei confronti degli ultradodicesenni, la misura dell'ammonimento già prevista dall'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il presente disegno di legge, nella convinzione che ancora una volta un argine ai fenomeni di disagio sociale competa alla scuola e alle famiglie, aumenta le pene nei confronti dei genitori che non adempiono all'obbligo scolastico nei confronti dei figli e

amplia la portata del precetto penale a oggi limitata secondo giurisprudenza unanime alla sola scuola elementare.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attuale articolo 731 del codice penale sanziona ormai la sola violazione degli obblighi di istruzione concernenti la scuola elementare, così come si desume dal suo tenore letterale, posto che non è più vigente la norma che aveva esteso l'applicazione della previsione incriminatrice all'inadempimento degli obblighi in parola riguardo alla scuola media inferiore, cioè l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, abrogato dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212; nonostante gli obblighi di istruzione, nel corso del tempo, siano stati estesi fino a comprendere un ciclo di studi della durata di almeno dodici anni, o comunque fino all'ottenimento di una qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di età (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76), e poi riferiti a una istruzione impartita per almeno dieci anni e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale triennale (articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Si prevede anche la sanzione accessoria della sospensione di qualunque beneficio o agevolazione a carico della finanza pubblica eventualmente percepiti da coloro che vengano accettati come responsabili del reato.

Si prevede, inoltre, sul reato di istigazione o apologia a delinquere, una nuova apposita previsione incriminatrice, nella consapevolezza che purtroppo un ruolo di amplificazione ed emulazione di tali fenomeni è svolto dai *social network*.

Si consideri, infatti, che sempre più spesso le cronache riportano fatti di violenza spesso collegati al fenomeno della musica *trap*: sembra addirittura che in quell'ambiente vengano organizzate «bravate» o episodi di violenza, preordinati solo al fine di ampliare la notorietà *social* dell'«artista» del momento.

Si subordinano i meccanismi premiali del processo minorile alla sottoposizione del minore ad un percorso di educazione sociale – civica che passi attraverso lo svolgimento di attività di volontariato o di attività socialmente utili in favore della comunità che ha offeso con i suoi comportamenti.

Si inseriscono limiti alla non punibilità per particolare tenuità del fatto analoghi a quelli previsti dall'articolo 131-*bis* del codice penale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, in materia di valutazione della tenuità del fatto e di percorso di rieducazione del minore)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità ai sensi del comma 1 quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il fatto non può altresì essere ritenuto di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero per i delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis* del codice penale, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e per il delitto di cui all'articolo 343 del medesimo codice »;

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-*bis.* - (*Percorso di rieducazione del minore*) - 1. Il pubblico ministero, nel

caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, se il fatto è commesso da tre o più persone, notifica al minore e all' esercente la responsabilità genitoriale l' istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore, con l' accordo dell' esercente la responsabilità genitoriale, acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all' articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all' articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell' istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l' udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice con l' ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l' udienza di verifica.

4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, è esclusa l' applicazione degli articoli 28 e 29.

5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l' esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando

l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29 ».

#### Art. 2.

##### *(Ammonimento)*

1. Per i delitti per i quali sia prevista una pena nel massimo non inferiore a cinque anni commessi da minorenni di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

2. Ai fini dell'ammonimento il questore convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

4. Il questore può applicare la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

#### Art. 3.

##### *(Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di istigazione a delinquere e apologia di reato)*

1. All'articolo 414 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'istigazione o l'apologia, effettuata attraverso strumenti informatici o telematici

o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, ha ad oggetto la commissione di atti di violenza compiuti da tre o più minorenni, si applica la pena da uno a cinque anni ».

Art. 4.

*(Tutela della dignità delle vittime dei reati commessi per via telematica)*

1. Chiunque sia stato vittima di un reato commesso per via telematica da tre o più minori, eventualmente in concorso con maggiorenni, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante i fatti di reato di cui è stato vittima, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora il reato, da identificare espressamente tramite relativo URL (*uniform resource locator*), non integri le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## Art. 5.

*(Modifica dell'articolo 731 del codice penale, in materia di contrasto dell'abbandono scolastico)*

1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 731. - *(Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori)* - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado è punito con l'ammenda fino a euro 1.000.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone la sanzione accessoria della sospensione, per un periodo non superiore a tre anni, di qualunque beneficio o agevolazione economica a carico della finanza pubblica eventualmente percepiti dai responsabili ».





€ 1,00